



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA**



Determinazione n.° 48 /2014

***Oggetto : Disposizioni in materia di notifiche telematiche fallite per causa imputabile ad destinatario (art. 16, co. 6 L. 228/12). Modifica transitoria delle disposizioni precedentemente impartite con determinazione 46/2014.***

***IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ED IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO***

- visto l'art. 16, commi 4, 6, 9 e 10 del D.L. 179/12 (come modificato dalla L. 228/12) secondo cui le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2 c.p.p. andranno effettuate, a far data dal 15 dicembre, per via telematica all'indirizzo P.E.C. risultante da pubblici registri o comunque accessibili alle PP.AA.;

- considerato che, con la precedente determinazione n.° 46/2014, sono state impartite le prime disposizioni operative che hanno disciplinato, tra l'altro, gli adempimenti di segreteria conseguenti alla notifica telematica fallita per cause imputabili o meno al difensore, prevedendo, in particolare, con riferimento alla prima fattispecie (casella P.E.C. piena, non abilitata, attivata ovvero sconosciuta), nel rispetto del tenore letterale delle disposizioni di legge in oggetto, il solo deposito in cancelleria (nel fascicolo procedimentale);

- letto, in argomento, l'art.16, co. 7, del D.L. 185/2008 a mente del quale: ***“I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.”***

- letto, altresì, l'art. 20, co. 6 del D.M. 44/2011 (*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24*) secondo cui : **“ La modifica dell'indirizzo elettronico può avvenire dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.”**

- rilevato che appare **tutt'altro che improbabile** che l'eventuale mancata presenza della casella P.E.C. di un difensore nel RE.G.IND.E. possa essere **dovuta a cause non imputabili a questo ultimo bensì al proprio ordine professionale** e che tale circostanza, allo stato, non appare di facile ed agevole conoscibilità;

- letta, altresì, la recentissima ministeriale m\_dg.DAG.11/12/2014.0168510.U, qui pervenuta solamente lo scorso venerdì 12 (ore 16,42) in cui, tra l'altro, si consiglia, nella prima fase di attuazione del sistema, di far, in ogni caso, seguire alla fallita notifica telematica, anche laddove imputabile al destinatario dell'atto, l'analogo adempimento nelle forme tradizionali previste dagli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2 c.p.p.,



Tanto detto e premesso, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 240/06 e 5, co. 2 del D. Lgs. 165/01, degli artt. 16 co. 4, 6, 8, 9 lett. *c bis*) del D.L. 179/12 (come modificato dalla L. 228/12) nonché 148 e segg. c.p.p., **con decorrenza odierna e sino alla data del 31/01/2015**,

#### SI DISPONE CHE

in tutte le ipotesi di **notificazioni telematiche a persona diversa dall'imputato – ivi includere quelle al difensore domiciliatario** – fallite per causa imputabile al destinatario (casella P.E.C. piena, non abilitata, attivata ovvero sconosciuta), le segreterie, in ossequio a quanto consigliato dalla ministeriale m\_dg.DAG.11/12/2014.0168510.U, **procedano, comunque, in aggiunta al prescritto deposito in cancelleria disciplinato con precedente disposizione, anche alla notifica con le modalità di cui agli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2 c.p.p.**

Sono confermate, per il resto, tutte le precedenti disposizioni impartite con la precedente determinazione.



Si comunichi al personale amministrativo, al Procuratore aggiunto, ai Sostituti procuratori, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto di Napoli, alla Camera Penale di Nola nonché, per opportuna conoscenza al Procuratore generale di Napoli ed al Presidente del Tribunale di Nola.

Si dia informativa, - ex artt. 5, co. 2 del D. Lgs. 165/2001 e 7 del C.C.N.I 2010- alle R.s.u. ed alle OO.SS. e si pubblichi, altresì, sul sito *web* della Procura della Repubblica di Nola (<http://www.giustiziacampania.it/opencms/opencms/giustiziacampana/index.html>)

Nola, addì 17/12/2014

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

LUIGI MARCHIONI

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PAOLO MANCUSO